

PRIVACY: accesso del dipendente agli atti del nucleo di valutazione

SENTENZA DEL TAR BASILICATA DEL 6 FEBBRAIO 2019, N. 169

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Ad una pubblica dipendente la propria amministrazione ha notificato la valutazione negativa del Nucleo di valutazione con riferimento allo svolgimento dell'incarico di direzione rivestito, con la disponibilità dello stesso Nucleo di valutazione ad esaminare tale giudizio in contraddittorio.

La predetta ha quindi chiesto la copia delle valutazioni operate dal Nucleo di valutazione nei confronti di altri dipendenti apicali come la ricorrente, al fine di controdedurre al giudizio negativo espresso nei suoi riguardi.

Il Nucleo di valutazione faceva però presente che i predetti documenti non erano accessibili "in quanto ricorrono i presupposti dell'applicazione della normativa vigente sulla Privacy, che riconosce al lavoratore dipendente non solo la tutela della riservatezza in senso più stretto, ma anche dell'identità personale del lavoratore che nel contesto lavorativo ha il diritto di limitare la diffusione di notizie che lo riguardano" e ciò "per prevenire la conoscenza ingiustificata da parte di persone non autorizzate, tant'è che l'Amministrazione è tenuta ad adottare forme di comunicazione con il dipendente protette ed individualmente mediante l'inoltro di mail personali, note in busta chiusa o con ritiro personale".

La suindicata dipendente si è quindi rivolta al Tar Basilicata, deducendo la violazione dell'art. 24 comma 7 della L. 241/1990 in quanto la documentazione richiesta "è necessaria per consentire alla ricorrente di confutare la valutazione negativa subita anche in via giudiziale, al fine di effettuare la verifica comparativa con le valutazioni conseguite dagli altri colleghi e di accertare eventuali disparità di trattamento".

Successivamente la predetta pubblica amministrazione ha autorizzato l'accesso ai suddetti documenti, ma, la ricorrente ha insistito per la sua condanna al pagamento delle spese di lite.

Il Tar Basilicata, con sentenza n. 169 del 6 febbraio 2019 ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse e, tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso della pubblica amministrazione, ha condannato la stessa ad un pagamento parziale delle spese di giudizio.